

Sentenza N. _____

N. 392/10 R. G. Lavoro

0250



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO

CRON. N. 3812/11
1-7 MAG. 2012

Composta dai Seguenti Magistrati:
Dott. Giuseppe Maria Castellini, presidente rel.
Dott. sa Angiola Sbordone, Consigliere
Dott. sa Monica Vitali, Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado d'Appello, iscritta al numero di ruolo sopra riportata, discussa all'udienza Collegiale del 29 febbraio 2012, promossa con ricorso depositato il 25 febbraio 2010,

DA

Maria Savina DELLE DONNE, Debora e Cinzia PIZZI, con l'Avv. Andrea Pennesi, Alessandro Armaroli e Monica Giacometti, appellanti,

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro tempore*, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, appellato.

OGGETTO: Appello Sentenza Tribunale di Lodi (dott. sa Elena Giuppi).

I Procuratori delle parti come sopra costituiti così precisavano le conclusioni:

Per l'appellante:
Voglia la Corte,

Rilasciata copia esecutiva a favore
di Per M.S.P.
IL CANCELLIERE

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Deve essere riformata la sentenza del Tribunale di Lodi che ha respinto, con la compensazione delle spese, il ricorso delle appellanti, rispettivamente moglie e figlie di Mauro Pizzi, vigile del fuoco già in servizio nel Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lodi dal gennaio 1982, deceduto il 28 ottobre 2003 a causa di insufficienza respiratoria da carcinoma polmonare, all'età di 46 anni, dopo 25 anni di servizio, proposto nei confronti del Ministero appellato, per ottenere il risarcimento dei danni patiti iure hereditario e iure proprio, come conseguenza della malattia professionale derivante dall'esposizione, nell'adempimento della prestazione lavorativa, a polveri, fumi, vapori e gas contenenti le più svariate sostanze originate dagli incendi, nonché ai gas di scarico prodotti dagli automezzi durante le prove motori.

Il primo giudice, ritenuto sussistere la propria giurisdizione, essendo al momento del decesso il rapporto ancora soggetto al TU del Pubblico impiego privatizzato, ha respinto nel merito le domande all'esito dell'istruttoria testimoniale e della consulenza medico-legale collegiale, ha ritenuto che non fosse provato il nesso di causalità fra il carcinoma polmonare e l'esposizione a sostanze nocive durante l'attività lavorativa, anziché in via esclusiva al fumo di sigarette. I due consulenti nominato dal primo giudice hanno ritenuto che il principale fattore di rischio nei tumori polmonari fosse da ricondurre all'abitudine al fumo di sigaretta al 90%, mentre gli altri fattori di rischio sarebbero da considerarsi meno incisivi rispetto a quest'ultimo, che i rilievi obiettivi clinici generici per patologia polmonare cronica (bronchite) non erano tali da richiedere obbligatoriamente un esame radiografico e che non vi sarebbero stati rilievi scientifici codificati in linee guida dell'efficacia di una diagnosi precoce nel modificare il corso della malattia e nel ritardarne l'*exitus*.

Stanti le evidenti carenze della consulenza richiesta in primo grado, riconosciuta anche dal Tribunale laddove, per motivare la compensazione delle spese, suppone le limitate conoscenze scientifiche degli effetti che alcune sostanze possono produrre sulla salute umana nell'ambiente di lavoro, la Corte ha ritenuto necessario disporre una nuova consulenza affidato ad uno specialista pneumologo ed in oncologia clinica (oltre che esperto in malattie fumo correlate), il quale con le osservazioni dei consulenti di parte, ha concluso, rispondendo a precisi quesiti, anzitutto che il tumore polmonare fosse da ricondurre per l'85% dei casi al fumo di sigaretta, onde l'abitudine al fumo del Pizzi rendesse assai irrilevante il sinergismo per l'esposizione ai fumi tossici delle auto o di altri fattori inquinanti ambientali durante l'attività lavorativa; in secondo luogo, che la mancata radiografia al torace alla data dell'11 febbraio 2003, in cui sembra collocarsi l'insorgenza della malattia secondo i consulenti di primo grado - sembrando che quella effettuata il 5 luglio 2000 (peraltro non reperita) fosse negativa - era imputabile alla mancata diagnosi di BPCO di 1° grado, che avrebbe con tutta probabilità orientato il medico verso questa richiesta, finalizzata a meglio inquadrare il caso clinico ed a sensibilizzare il fumatore ad abbandonare il vizio, ed infine che una radiografia eseguita in quell'epoca avrebbe permesso una diagnosi anticipatoria tale da consentire un trattamento terapeutico più congruo con una migliore qualità di vita, un minimo di 20 mesi di

sopravvivenza e circa il 20% di possibilità di poter raggiungere i 5 anni di sopravvivenza nel caso di risposta completa o parziale al trattamento terapeutico.

Le conclusioni cliniche devono essere integrate dalle risultanze testimoniali che per un verso confermano l'esposizione del Pizzi che, pur svolgendo mansioni di autista, era direttamente coinvolgimento nelle operazioni di spegnimento, alle emanazioni nocive dei prodotti della combustione, della insufficienza di indumenti di protezione per tutta la squadra, della aspirazione dei fumi emessi dalle auto quando i motori era accesi nei locali della caserma; per altro verso, che il fumo delle sigarette era in realtà ridotto poiché lo stesso ne consumava solo metà. Deve quindi concludersi per un preponderante concorso causale dell'esposizione a sostanze nocive del P. (per le indagini epidemiologiche, si vedano in letteratura gli studi citati dall'appellante, con le raccomandazioni protettive per i vigili del fuoco dopo l'esperienza di Ground Zero: LeMaster GK, Genaidy AM., *Cancer risk among firefighters: a review and meta-analysis of 32 studies*, in *Journal of Occupational and Environmental Medicine*, 2006, 48 (11), 1189-1202). Non deve trascurarsi che al decesso del P. era stata riconosciuta la causa di servizio (cfr. decreto n. 143/05 del 1° febbraio 2005: doc. 13 appellanti). Come è noto, nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, quale il tumore, il nesso di causalità relativo all'origine professionale necessita di una concreta e specifica dimostrazione che può essere data in via di "probabilità qualificata" (cfr. Cass. 5 agosto 2010, n. 18270).

Nella specie, sembra positivamente stabilita l'incidenza causale della multipla esposizione del P. a fattori nocivi. Del resto, come il primo giudice non si nasconde, secondo costante giurisprudenza, dovendosi fare riferimento all'art. 41 cpc, nel caso in cui una malattia abbia una concausa di natura professionale, tale concausa equivale al caso in cui la genesi professionale sia esclusiva. Infatti, nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa che sia per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge (così, ancora recentemente, nel caso di attribuita efficienza causale al tabagismo nella rilevata bronco pneumopatia cronica di cui il ctu aveva riconosciuto la *nox*a professionale, pur marginale, così da rivestire un ruolo causale anche ridotto, Cass. 4 giugno 2008, n. 14770).

La responsabilità del datore di lavoro si delinea quindi, come fanno giustamente rilevare le appellanti, in una serie di violazioni omissive quali la mancanza o insufficienza di adeguati dispositivi di protezione individuale da ceneri, gas e fumi velenosi, emersa dall'istruttoria; dalla mancanza di sistemi di aspirazione dei gas di scarico e dalla collocazione delle camere poste al piano superiore del garage, senza chiusura, pure emersa dall'istruttoria. Si tratta di comportamenti omissivi che hanno rivestito un ruolo causale diretto nella produzione della malattia.

A tanto deve aggiungersi che una diagnosi tempestiva dell'insorgente patologia - nel rispetto dei protocolli che prevedono visite mediche periodiche, consistenti in accertamenti clinico-strumentali con intervallo non superiore a 2 anni (vedi Circolare n. 2744/5635 del Ministero dell'Interno - Comando Provinciale Vigili del Fuoco Lodi, del 3 luglio 2000, avente per oggetto la sicurezza del lavoro e la sorveglianza sanitaria, che richiama la normativa in materia: allegato 4° appellanti) - avrebbe consentito interventi terapeutici efficaci quanto meno a prolungare nel tempo le speranze di vita del soggetto. Come fanno rilevare le appellanti, ci si trova quindi di fronte ad un ulteriore comportamento omissivo che, come ha osservato il ctu, ha svolto un sicuro rilievo causale nel non consentire il contenimento del danno già arrecato.

Circa la quantificazione del danno in primo luogo di quello che sarebbe spettato al dipendente, come è stato anche recentemente ribadito, un danno biologico risarcibile in capo al danneggiato è configurabile qualora la morte sia intervenuta dopo un apprezzabile lasso di tempo, sì da potersi concretamente configurare un'effettiva compromissione dell'integrità psicofisica del soggetto leso (cfr. da ultimo Cass. 20 aprile 2012, n. 6273).

Nel caso di specie, la fase finale della vicenda clinica del P., originata dalle carenze diagnostiche di cui sopra, è iniziata con il ricovero in ospedale per insufficienza respiratoria con crisi dispnoiche, senso di oppressione toracica e calo ponderale è del 20 agosto 2003, cui sono seguite le dimissioni con diagnosi infausta di neoplasia polmonare destra e metastasi; il 5 settembre 2003 il paziente ha iniziato una terapia mediastinica per contrastare l'insorgenza della sindrome, ed infine ricoverato il 13 ottobre in medicina oncologica per improvviso peggioramento dello stato di edema e dopo un ciclo di chemioterapia è deceduto il successivo 28 ottobre per grave insufficienza cardiorespiratoria; tra lo scatenamento della patologia, caratterizzata da immaginabili sofferenze per le difficoltà respiratorie, e il decesso è quindi intercorso uno spazio rilevante di tempo; nella specie ricorre quindi anche il danno cd tanatologico, inteso come consapevolezza dell'imminente fine, che si aggiunge al danno biologico sotto forma di danno morale, anch'esso trasmissibile agli eredi.

Tenuto conto di tutto questo, il danno biologico spettante *iure hereditatis* in relazione alla protratta durata dell'invalidità temporanea assoluta per il periodo dal luglio 2002, data presumibile dell'insorgenza della malattia tardivamente diagnostica, come ipotizzato dal ctu, sino alla data del decesso il 28 ottobre del 2003, si può liquidare in € 200.000,00, comprensivi del danno morale, alla stregua delle tabelle in uso.

Il danno non patrimoniale spettante *iure proprio* alle appellanti, rispettivamente coniuge e figlie conviventi del P. in un gruppo familiare ristretto, composta da soggetti in giovane età, si può invece liquidare complessivamente, alla stregua delle tabelle in uso, in € 105.000,00 per ciascuna.

Si tratta di somme valutate in termini attuali.

Le spese del doppio grado faranno carico al Ministero appellato sul quale dovranno porsi oltre alle spese delle consulenze di primo grado anche quelle della nuova consulenza, liquidate con separato decreto.

conclusioni

ogni contraria istanza ed eccezione reietta, con riserva di ogni ulteriore e diversa deduzione, produzione e conclusione, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, in riforma della sentenza n.95 del Tribunale di Lodi, Sezione del Lavoro, depositata il 25.8.2009

dichiararsi tenuto e, conseguentemente,

condannarsi il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, al risarcimento dei danni patiti dalle ricorrenti iure hereditatis e iure proprio

- €18681,78 a titolo di danno patrimoniale per la perdita della retribuzione annuale del de cuius, moltiplicati per gli anni di vita residua ipotizzati a seguito dell'espletanda istruttoria, decurtata dell'equo indennizzo percepito una tantum, dal trattamento di reversibilità percepito dalla coniuge, dai trattamenti di reversibilità percepiti dalle figlie sino alla ultimazione degli studi e di cui a docc. da 18 a 28

- €200.000,00 a titolo di danno biologico complessivo iure hereditatis, nella quota di 1/3 per ciascuna ricorrente

- €203.874,00 a titolo di danno non patrimoniale per ciascuna delle ricorrenti.

Il tutto anche in quella diversa misura che risulterà di giustizia, anche in via equitativa, ove applicabile, maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi legali.

In via istruttoria si chiede che sia ordinata l'esibizione del referto e delle lastre di cui all'esame radiografico del 5.7.2000, nonché la rinnovazione della CTU, specificamente sui punti superiori A, B, 1, 2, 3 e 4.

il Ministero dell'Interno, *ut supra* difeso e rappresentato, richiamate le eccezioni, deduzioni e difese svolte nel primo grado di giudizio, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello adita, *contrariis reiectis*, così giudicare: **confermare la sentenza n. 95/09 del Giudice del Lavoro di Lodi, dott. Elena Giuppi, emessa nelle date 28 Aprile 2009 – 25 Agosto 2009, e respingere le domande tutte ed il gravame *ex adverso* proposti, siccome inammissibili ed infondati, in fatto e in diritto.**


Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.

P q m

La Corte, in riforma della sentenza del Tribunale di Lodi n. 95/09, condanna il Ministero appellato a corrispondere agli appellanti a titolo di risarcimento del danno *iure hereditatis* la somma di € 200.000,00, da ripartirsi *pro quota*, e a titolo di risarcimento del danno *iure proprio* la somma di € 315.000,00, da ripartirsi in parti uguali tra gli eredi appellanti, somme tutte già rivalutate ad oggi, con gli interessi legali dalla domanda al saldo; condanna l'appellato alla rifusione delle spese del doppio grado, liquidate in € 15.000,00, oltre spese generali, Iva e Cpa; pone a carico del Ministero le spese di ctu del primo grado così come liquidate e quelle del presente grado, come liquidate con separato decreto in pari data.

Milano, 29 febbraio 2012

IL PRESIDENTE ESTENSORE



CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Resa pubblica mediante deposito in Cancelleria
OGGI 7 - MAG. 2012

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Rosario AZZARELLI

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Rosario AZZARELLI